

**Causa C-270/20****Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

18 giugno 2020

**Giudice del rinvio:**

Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

16 giugno 2020

**Ricorrenti:**

AG, minore, rappresentato legalmente

MG, minore, rappresentato legalmente

HG, minore, rappresentato legalmente

**Resistente:**

Austrian Airlines AG

## REPUBLICA D'AUSTRIA

Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria)  
[OMISSIS]

Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria), in qualità di giudice d'appello, [OMISSIS] nella causa promossa dai ricorrenti [1] minore **AG**, [2] minore **MG**, [3] minore **HG**, tutti rappresentati da M\*\*\*\*\* A\*\*\*\*\* E\*\*\*\*\* e A\*\*\*\*\* G\*\*\*\*\*, in qualità di rappresentanti legali, [OMISSIS], contro la resistente, **Austrian Airlines AG**, 1300 Vienna-Aeroporto, [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS], per l'importo di EUR **600,00** [OMISSIS], su appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza del Bezirksgerichts Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria) del 17 ottobre 2009 (depositata il 2 dicembre 2019), [OMISSIS], in udienza non pubblica, ha adottato la seguente

**Ordinanza**

che così dispone:

I. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente **questione pregiudiziale**:

1. Se l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (regolamento sui diritti dei passeggeri), debba essere interpretato nel senso **che il [Or. 2] vettore possa ridurre il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento menzionato anche qualora, a seguito di cancellazione del volo prenotato, ai passeggeri venga offerto un volo alternativo il cui orario di partenza e di arrivo previsto sia rispettivamente 11 ore e 55 minuti prima dell'orario del volo cancellato.**

II. Il procedimento è sospeso sino alla pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea [OMISSIS].

### Motivazione

I ricorrenti (o rispettivamente i loro rappresentanti legali) prenotavano il volo operato dalla resistente OS 865 da Vienna (VIE) al Cairo (CAI) il 24 giugno 2017. L'orario di partenza era previsto alle 22:15, l'orario di arrivo alle 01:45 del giorno successivo. Il volo è stato cancellato in data 24 giugno 2017; la resistente modificava la prenotazione dei ricorrenti con il loro consenso (o rispettivamente con quello dei loro rappresentanti legali) su un collegamento VIE-CAI con orario di partenza previsto in data 24 giugno 2017, alle 10:20, e orario di arrivo in pari data, alle 13:50. La distanza VIE-CAI è superiore a 1 500 km, ma inferiore a 3 500 km secondo il metodo della rotta ortodromica. La resistente ha versato EUR 200,00 a ciascuno dei ricorrenti in via stragiudiziale.

Sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui diritti dei passeggeri, i **ricorrenti** chiedono il pagamento di (ulteriori) EUR 200,00 ciascuno, deducendo di avere diritto al pagamento dell'intera compensazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento menzionato. Invero essi non sarebbero arrivati in ritardo a CAI, bensì molto prima del previsto, il che avrebbe arrecato loro lo stesso disagio di un ritardo prolungato nell'arrivo. Essi avrebbero accettato la modifica della prenotazione di cui trattasi solo perché, con l'altra modifica offerta in alternativa, avrebbero perso due giorni **[Or. 3]** di vacanza.

La **resistente** contesta la domanda, chiede il rigetto del ricorso e sostiene che sussisterebbero le condizioni per la riduzione del diritto in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sui diritti dei passeggeri.

Il Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria), adito in primo grado, ha respinto il ricorso con la **sentenza** impugnata. Sulla base dei fatti non contestati esposti in premessa, esso concludeva, in punto di diritto, che, secondo la chiara formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sui diritti dei passeggeri, tale disposizione fosse applicabile anche ai casi in cui il passeggero raggiungesse la sua destinazione finale con un volo precedente [a quello cancellato]. Per i ricorrenti non sarebbe insorta alcuna perdita di tempo a causa del ritardo; essi avrebbero avuto addirittura più tempo a disposizione nel loro luogo di vacanza. Dato che i ricorrenti avrebbero avuto la facoltà di prendere il volo precedente o qualsiasi altro volo, oppure di non viaggiare affatto e di chiedere il rimborso del prezzo del biglietto, non sarebbe opportuna una riduzione teleologica dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.

I ricorrenti proponevano **appello** avverso tale sentenza dinanzi a questo Collegio, chiedendo la riforma della sentenza impugnata in modo da accogliere la domanda. I ricorrenti sostengono che la *ratio* dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sui diritti dei passeggeri sarebbe chiaramente quella di «ricompensare» i vettori aerei i quali, in caso di cancellazione del volo, provvedono ad una soluzione sostitutiva nel più breve tempo possibile. Tuttavia, la stretta correlazione temporale, alla base di detta «ricompensa», non esisterebbe nel caso di un volo sostitutivo anticipato di circa dodici ore.

Nella sua **memoria di replica** la resistente obietta essenzialmente che la decisione discrezionale adottata dal giudice di primo grado sarebbe inoppugnabile. [Or. 4]

Questo Collegio, in qualità di **giudice d'appello**, è chiamato a pronunciarsi sulle domande dei ricorrenti in secondo e ultimo grado. Al riguardo, esso deve limitarsi ad esaminare i punti di diritto, sulla base delle disposizioni del diritto processuale nazionale [OMISSIS].

### **Sulla questione pregiudiziale**

Nel caso in esame, occorre esaminare se la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere ridotta teleologicamente nel senso che tale norma non possa applicarsi non solo qualora – nella fattispecie di cui alla lettera b) rilevante in questa sede – l'orario di arrivo del volo alternativo superi di tre ore l'orario di arrivo previsto del volo cancellato, ma anche quando gli orari del volo alternativo siano anticipati almeno nella stessa misura rispetto a quelli del volo cancellato. Ad avviso di questo Collegio, la riduzione teleologica richiesta, in definitiva, dai ricorrenti è opportuna laddove i limiti temporali imposti dal suddetto articolo siano violati nella stessa misura (o almeno in misura analoga) nell'altro senso.

A tal riguardo, occorre anzitutto tener conto del fatto che il regolamento sui diritti dei passeggeri disciplina i diritti a compensazione pecuniaria a titolo di somma forfettaria e senza riferimento all'effettivo svantaggio subito dal passeggero a

causa della cancellazione o dell'arrivo ritardato alla destinazione finale. Pertanto, non può essere determinante il fatto che il volo oggetto di specifica valutazione sia un volo di andata oppure di ritorno dal luogo di residenza del ricorrente; né può essere rilevante lo scopo del viaggio aereo. Tuttavia, sulla base di tale approccio necessariamente forfettario e standardizzato, occorre tener conto del fatto che una partenza molto anticipata (rispetto al volo prenotato cancellato) dal punto di partenza può essere associata a rilevanti svantaggi per il passeggero nella stessa misura di un arrivo ritardato alla destinazione finale – secondo i criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento. Ove [Or. 5] l'anticipazione effettiva del volo riguardi, ad esempio, la partenza del passeggero dal luogo di vacanza oppure dal luogo in cui egli esercita la propria attività professionale al di fuori del paese, detto passeggero può subire gli stessi svantaggi di un arrivo ritardato, che il legislatore del regolamento aveva chiaramente considerato nel disporre la possibilità di riduzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento. Anche nel caso di arrivo anticipato, tuttavia, occorre ritenere che la programmazione del passeggero – anche non inerente al viaggio aereo – possa essere compromessa in maniera significativa ad esempio perché le disposizioni da prendere in caso di inizio anticipato del viaggio possono essere correlate a notevoli difficoltà.

Dato che tale questione non risulta chiarita – per quanto consta a questo Collegio – né dalla giurisprudenza della Corte né dalle decisioni di giudici nazionali, questo Collegio era tenuto al rinvio pregiudiziale.

[OMISSIS]

Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria)

Korneuburg, 16 giugno 2020 [OMISSIS]